

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO 1

L.R. 2 dicembre 2021 n. 33 - Assestamento del bilancio 2021-2023 e modifiche normative - Attuazione interventi di cui all'art. 26 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 – Emergenza Covid 19 per la concessione di contributi per la capitalizzazione delle piccole e microimprese a sostegno della ripresa produttiva.

1. FINALITA' E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

L'emergenza epidemiologica da Covid-19 e i necessari provvedimenti nazionali e regionali di lock-down, che per il sistema produttivo hanno comportato la chiusura delle attività, la cassa integrazione per il personale, la mancanza di liquidità per le spese correnti e per gli investimenti, il calo dei consumi e dei fatturati, e tutto questo ha, senza dubbio, messo in difficoltà il sistema economico e sociale del territorio marchigiano.

Questa situazione mette ancora più in evidenza la necessità di una strategia di rafforzamento della solidità patrimoniale delle imprese al fine di stabilizzare le filiere, le reti e i diversi comparti che, pur nelle difficoltà che ancora sussistono, si stanno avviando verso una fase di ripresa.

La Regione Marche, nel quadro di azioni a supporto delle imprese, intende approntare ulteriori e complementari strumenti rispetto a quelli attivati dal Governo nazionale. Nello specifico si intende sostenere le imprese nella prospettiva strategica di valorizzarne percorsi di consolidamento strutturale attraverso una evoluzione della forma societaria e della robustezza patrimoniale, condizione sempre più indispensabile anche per l'accesso al credito.

2. DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento si struttura sul sostegno di due tipologie di progetti:

1. Supporto alla patrimonializzazione di nuove società di capitali a seguito di trasformazione di società di persone e/o ditte individuali;

Alle piccole e microimprese (MPI) costituite nella forma di ditta individuale o società di persone viene concesso un contributo a fondo perduto pari al 50% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato pari ad almeno Euro 10.000,00, a fronte della loro trasformazione in società di capitali. La quota di contribuzione può essere aumentata fino al 60% nel caso di fusione tra più società di persone o ditte individuali indipendenti tra loro e non legate da vincoli di parentela fino al quarto grado. In ogni caso, il contributo massimo non potrà superare il valore di Euro 25.000,00.

Il contributo regionale dovrà essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale.

L'aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria e aventi qualsiasi natura giuridica e può essere destinato parzialmente a coprire le perdite di bilancio. Tale quota non sarà considerata per il calcolo del contributo a fondo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

perduto concedibile, ma contribuirà alla determinazione dell'aumento di capitale minimo richiesto.

2. Supporto al rafforzamento patrimoniale delle piccole e microimprese già costituite come società di capitali;

Alle piccole e alle microimprese costituite nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, che deliberano un aumento di capitale di almeno Euro 10.000,00, viene concesso un contributo a fondo perduto fino ad un massimo del 50% del capitale deliberato e sottoscritto, fino ad un massimo di Euro 25.000,00 per impresa.

Il contributo regionale deve essere iscritto in una riserva di patrimonio netto non distribuibile da utilizzare per futuri aumenti di capitale sociale finalizzati ad investimenti produttivi.

L'aumento di capitale può coinvolgere soggetti nuovi o preesistenti nella compagine societaria e aventi qualsiasi natura giuridica e può essere destinato parzialmente a coprire le perdite di bilancio. Tale quota non sarà considerata per il calcolo del contributo a fondo perduto concedibile, ma contribuirà alla determinazione dell'aumento di capitale minimo richiesto.

Non sono ammissibili:

- Operazioni di aumento di capitale che derivino da trasformazioni di finanziamento da parte di soci, riclassificazione di riserve ed operazioni equiparabili;
- Operazioni contabili di conferimento di riserve, apporto di beni e altre risorse in natura;
- Operazioni di aumento di capitale nel caso in cui siano già state deliberate o effettuate nel corso dell'ultimo esercizio riduzioni di capitale volontarie dei soci o distribuzioni di riserve o altre voci patrimoniali. Se vi è stata una delibera di aumento di capitale precedentemente alla data di approvazione del presente provvedimento, l'impresa dovrà avere già versato il capitale sottoscritto e solo successivamente inoltrare domanda di contributo su questo bando per un nuovo intervento di capitalizzazione.

3. BENEFICIARI DELL'INTERVENTO

I beneficiari dell'intervento sono le piccole e le microimprese comprese le cooperative che:

- a) abbiano sede legale e operativa nella Regione Marche, alla data di presentazione della domanda, come risultante da visura camerale;
- b) siano costituite nella forma di società di capitali, anche in forma cooperativa, o si impegnino alla trasformazione in società di capitali entro 90 giorni dalla comunicazione della concessione del contributo;
- c) risultare attive da oltre 12 (dodici) mesi come da visura camerale, nel caso di società di persone o ditte individuali in via di trasformazione;

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

d) essere in possesso di almeno due bilanci nel caso siano già costituite come società di capitali;

e) si impegnino a versare, entro 90 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, un aumento di capitale avente le caratteristiche di cui al paragrafo precedente.

Le imprese si impegnano a restituire il contributo qualora nei sei mesi successivi all'erogazione entrino nello stato di liquidazione.

4. REGIME DI AIUTO

L'agevolazione è concessa ai sensi del Reg. (UE) n. TEMPORARY FRAMEWORK

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE

Il Dirigente della struttura competente approva i criteri, le modalità e la modulistica ed i termini di presentazione della domanda per la concessione dei contributi

Le domande saranno gestite direttamente dai confidi attivi sul territorio regionale di cui al punto successivo.

I confidi non potranno richiedere commissioni ai soggetti beneficiari se non nei limiti dei diritti di segreteria per non oltre Euro 150,00.

5. SOGGETTO GESTORE

La gestione delle risorse indicate al punto 7 è affidata ai confidi come previsto all'articolo. 12 della Legge regionale n.33 del 2 dicembre 2021 lettera a).

I Confidi aderenti provvedono all'amministrazione e alla gestione delle risorse stesse.

I Confidi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);
- b) avere una sede operativa nel territorio della Regione;
- c) operare per le imprese del territorio. 5. I Confidi possono partecipare anche nella forma dell'associazione temporanea di impresa ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

I Confidi di cui all'articolo 112 del d.lgs. 385/1993 possono aderire all'associazione temporanea solo nel ruolo di soggetto mandante,

Con successivo atto della struttura regionale competente verrà emanato il bando con l'indicazione delle procedure, della modulistica e della tempistica di presentazione delle domande di partecipazione.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Ogni confidi gestisce le domande dei contributi nei limiti dei rispettivi plafond assegnati con decreto dirigenziale.

7. DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria per sostenere la ripresa economica delle piccole e microimprese imprese che abbiano sottoscritto e versato un aumento di capitale ammonta a Euro 6.000.000,00